**Sent. n.120/2024**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**in nome del popolo italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata**

in composizione monocratica

Il Giudice

Cons. Rocco LOTITO ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8578 del registro di segreteria, depositato in data 18 febbraio 2020, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art. 141, comma 4, c.g.c., di voler fissare, nei confronti del sig. NICOLETTI Vincenzo, nato a Terlizzi (BA) il 17/07/1991, C.F. NCLVCN91L17L109L, nella sua qualità di agente contabile esterno per il comune di Matera per l'esercizio 2018, con riferimento alla resa del conto giudiziale per la struttura ricettiva RESIDENCE DEL CASALNUOVO, con luogo d'esercizio in Matera, il termine per la presentazione del conto giudiziale relativo al predetto esercizio finanziario.

Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

visti gli atti e i documenti di causa;

udito, nella pubblica udienza del 4 dicembre 2024, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Annunziata Somma, il P.M. dott. Adamo Nicola Pepe;

premesso in

**FATTO**

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 33/2020 del 15/05/2020, fissava i termini per la presentazione e il deposito del conto.

Con nota prot. n. 047764 del 14/06/2021 l'amministrazione comunale indicava la predetta struttura tra quelle a cui non andava notificato il decreto, atteso che aveva già provveduto alla presentazione del relativo conto giudiziale (che, parificato, veniva successivamente depositato presso la Sezione Giurisdizionale per la Basilicata).

Con istanza depositata in data 26/09/2024 il P.M. chiedeva che venisse fissata «*…l'udienza per la prosecuzione del presente giudizio per rendere, all'esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto depositato, dichiarare la cessazione della materia del contendere*».

Nel corso dell'odierna udienza di discussione il P.M. insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere.

**DIRITTO**

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed

immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. *in terminis* Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

In merito al contenuto dell'istanza per resa di conto sopra detta, rimane accertata la qualifica di agente contabile in capo al gestore della struttura ricettiva, generalizzato in epigrafe, con riferimento alla tassa di soggiorno per l'anno 2018.

È emerso che il relativo conto giudiziale è stato presentato all'amministrazione comunale di Matera che, prima dell'instaurazione del presente giudizio, lo ha trasmesso a questa Sezione; conseguentemente, risultando già adempiuto l'obbligo di resa, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato inammissibile.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, previa revoca del decreto precedentemente emesso, dichiara inammissibile il ricorso. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 4 dicembre 2024.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente

Cons. Rocco Lotito

Depositata in Segreteria il18 dicembre 2024

Il Segretario d’udienza

f.to digitalmente

dott.ssa Annunziata Somma